

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 10/05/2018

Esame del ricorso n. 1155856/2017 del 27/09/2017

proposto da GIAMPAOLINI FRANCO

nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 10/05/2018

### FATTO

Esposizione del fatto. Estinto anticipatamente, alla 51a delle 120 rate mensili previste, un contratto di prestito c/CQP stipulato in data 21.9.2010, con il riconoscimento di 373,29 euro a titolo di "spese di amministrazione" (ossia come quota parte della voce di spesa "costo del servizio addebitato dall'ente previdenziale"), a fronte di una richiesta di rimborso in sede di reclamo di 2.435,00 euro, oltre 250,00 euro per spese legali, l'intermediario risponde rendendosi disponibile a corrispondere a fini transattivi l'importo di 690,00 euro, ritenuto non soddisfacente. Pertanto, rinnova le pretese con ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Convenuto ritualmente, l'intermediario, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per il ristoro degli oneri assicurativi, si rende disponibile a riconoscere la somma complessiva di 795,32 euro (175,43 euro per rimborso delle commissioni bancarie, 599,89 euro per rimborso delle commissioni finanziarie, e 20,00 euro per rimborso delle spese di procedura, oltre agli interessi legali), chiedendo di "respingere ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso".

## DIRITTO

Il Collegio rileva, in via preliminare, che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla controdeduzione della parte resistente sulla mancata rifusione della parte non maturata della copertura assicurativa, di esclusiva competenza della compagnia assicurativa. Invero, gli obblighi in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione; il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa. A tale stregua, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento (v., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014), viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa. Questo orientamento è confermato, da ultimo, dalla decisione n. 10929/16 del medesimo Collegio di coordinamento, ove, tra l'altro, si legge: "È pacifica la legittimazione dell'intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi ...". Con riferimento al caso in oggetto, la clausola di estinzione anticipata prevede il rimborso di tale voce "sulla base di quanto indicato nelle varie convenzioni assicurative, come previsto dalle singole tabelle assicurative". Tali condizioni non sono riportate nel contratto di finanziamento, né constano alla procedura la polizza assicurativa, le condizioni di contratto e la prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'eventuale criterio alternativo previste per il rimborso. Tutto ciò considerato, fa propendere il Collegio, nella determinazione degli oneri assicurativi non goduti rimborsabili per l'applicazione del criterio, suppletivo, del pro-rata temporis.

Il Collegio richiama, poi, il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento:

- (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote;
- (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda nello specifico, le commissioni previste nel contratto, il Collegio ravvisa una descrizione che:

- per la commissione bancaria, include attività svolte anche durante la gestione del prestito, e viene quindi definita di natura recurring, in linea con il consolidato orientamento del sistema ABF;
- per le commissioni finanziarie, fa emergere un concorso di attività di natura promiscua, che fanno propendere per una valutazione recurring, in linea con l'orientamento del sistema ABF e del Collegio felsineo in casi comparabili (5260/18) e come peraltro dimostrato dallo stesso intermediario che nel formulare la proposta



transattiva contenuta nelle controdeduzioni, ha offerto a titolo di rimborso una somma calcolata con il criterio del pro rata temporis sull'intero ammontare della commissione,

- per le le commissioni in favore dell'agente, va a remunerare attività legate anche durante la gestione del prestito, e viene quindi definitiva di natura recurring, in linea con il consolidato orientamento del sistema ABF.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni dei Collegi di Coordinamento e condivise dai Collegi territoriali, riscontrata da un lato la natura recurring delle commissioni bancarie, finanziarie ed a favore dell'agente, si conclude che al ricorrente deve essere riconosciuta la restituzione proporzionale della quota di commissioni e premi non goduti, calcolate in € 2.435,60, secondo il criterio pro rata temporis in rapporto alle 69 rate residue del contratto anticipatamente estinto, come risulta dalla seguente tabella, ma riconosciute per € 2.435,00 per il principio della domanda ex art. 112 c.p.c.:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo	riconosciuto per p. domanda
<b>Oneri sostenuti</b>								
<i>Commissioni bancarie</i>				305,09	175,43		175,43	
<i>Commissioni finanziarie</i>				1.043,29	599,89		599,89	
<i>Commissioni a favore dell'agente</i>				1.362,00	783,15		783,15	
<i>Polizza vita</i>				1.525,44	877,13		877,13	
<b>Totale</b>							<b>2.435,60</b>	<b>2.435,00</b>

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.435,00 (duemilaquattrocentotrentacinque/00).**

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI



**Data:** Gio 05/07/2018 13:44  
**Da:** "abf.prestitalia@pecgruppoubi.it"  
**A:** "bologna.abf" <bologna.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it>, bologna <bologna@pec.bancaditalia.it>  
**Cc:** "rdqconsultingsrl@legalmail.it" <rdqconsultingsrl@legalmail.it>  
**Oggetto:** ricorso ABF GIAMPAOLINI FRANCO / Prestitalia S.p.A. - Decisione n. 12343 del 05.06.2018 (Ns. Rif. RE/2017/7563/1-cb).

Spettabile Collegio di BOLOGNA,

con riferimento alla decisione in oggetto da Voi assunta, in relazione al ricorso avanzato dal Signor GIAMPAOLINI FRANCO, per il tramite dell'RDQ CONSULTING S.R.L. in ordine al contratto di mutuo numero 3100058785, comunichiamo di aver provveduto ad adempiere a quanto disposto mediante invio, a mezzo raccomandata n. 616987426700, presso lo studio del Legale, dell'assegno vidimato n. 2058499670 emesso in data 03.07.2018 per l'importo di euro 2.455,00.

Al riguardo informiamo che un per problema tecnico delle Poste Italiane non siamo in grado di fornirvi traccia della spedizione del titolo. Siamo comunque certi della presa in carico da parte di Poste Italiane.

Resta, peraltro, inteso che al ricevimento della presente somma il Signor GIAMPAOLINI FRANCO nulla più avrà a che pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, riferita alla fattispecie in parola.

Precisiamo di aver provveduto ad eseguire bonifico a favore del Collegio quale contributo alle spese di procedura che allegheremo non appena disponibile evidenza.

Nel restare a disposizione per eventuali necessità l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Distinti saluti.

Supporto Direzione Generale e Reclami

PRESTITALIA S.p.A.  
Gruppo UBI <Banca

Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo  
e-mail [reclami@prestitalia.it](mailto:reclami@prestitalia.it)  
pec: [abf.prestitalia@pecgruppoubi.it](mailto:abf.prestitalia@pecgruppoubi.it)